

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Oskar Malfertheiner Massimo Moser
Michael Schieder Martina Malfertheiner
Andrea Tinti Iwan Gasser
Stefano Seppi Carla Kaufmann
Rechtsanwalt - avocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte Thomas Sandrini
Mariatheresia Obkircher Julia Maria Graf

Circolare

numero: 018 **del:** 16.02.2026

autore: Martina Malfertheiner

An alle Kunden

Certificazione delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente

sintesi:

Entro il 16 marzo i datori di lavoro e i committenti devono redigere e consegnare ai percipienti la certificazione unica e la certificazione delle ritenute sugli importi corrisposti l'anno precedente. A seconda del tipo di compenso corrisposto, i dati corrispondenti devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, il 30 aprile o il 2 novembre 2026.

Come noto¹ i datori di lavoro ed i committenti che hanno corrisposto nel 2025 somme a vario titolo devono provvedere a rilasciare ai percettori delle stesse un'apposita certificazione. Il decreto fiscale prevede che le certificazioni vengano rilasciate ai percipienti entro il 16 marzo.² Il Decreto semplificazioni fiscali³ dispone inoltre l'obbligo di trasmettere questa **certificazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.⁴ Con la legge di stabilità 2016⁵ è stato disposto che con la certificazione unica ordinaria devono essere trasmessi ulteriori dati fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica delle certificazioni uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione 770.⁶

1 Redditi

Con la Certificazione Unica (CU) vengono attestati i seguenti redditi corrisposti nell'anno 2025:⁷

¹ Vedi nostra Circolare n. 15 del 30.01.2018

² Art. 4, comma 6-quater, DPR N. 322/98

³ Dlgs. 175/2014

⁴ Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

⁵ Art. 1, comma. 952, Legge 208 del 28.12.2015

⁶ Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

⁷ Pt 1.1 und 5.4 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026 pubblicato sulla Homepage dell'Agenzia delle Entrate il 15.01.2026 ai sensi art. 1, comma 361, Legge n. 244 del 24.12.2007

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, i redditi equiparati ed assimilati al lavoro dipendente,⁸ altre indennità e trattamenti di fine rapporto;⁹
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;¹⁰
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;¹¹
- redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (p.e. nonni vigili);¹²
- assegni di servizio civile percepiti dagli operatori volontari di servizio Civile;¹³
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;¹⁴
- pagamenti relativi ai redditi di cui sopra corrisposti agli eredi;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi (con o senza applicazione della ritenuta d'acconto);¹⁵
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa corrisposti dai condomini;¹⁶
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;¹⁷
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;¹⁸
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dell'attività sportiva;¹⁹
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Gli intermediari immobiliari (compresi gestori di portali telematici) devono operare una ritenuta del 21 % e versarla con il mod. F24 (codice tributo 1919).²⁰
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio (con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento):²¹
 - le somme a titolo di indennità di esproprio;
 - le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
 - le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese le somme per occupazione temporanea;
 - le indennità di occupazione;
 - le somme corrisposte per risarcimento danni da occupazione;
 - le somme corrisposte per rivalutazione ed interessi.

Dall'anno d'imposta 2014 la certificazione unica sostituisce il modello CUD e la certificazione degli altri redditi (compensi per lavoro autonomo, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini.).

⁸ Art. 49 e 50 DPR 917/86

⁹ Art. 17 DR 917/86

¹⁰ Art. 53 e 67, comma 1, DPR 917/86

¹¹ Art. 67, comma 1, lettera I), 1º periodo DPR Nr. 917/86

¹² Art. 67, comma 1, lett. I), 2º periodo DPR Nr. 917/86

¹³ Art. 16 D.lgs 06.03.2017 n. 40

¹⁴ di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

¹⁵ Art. 21, comma 15, Legge n. 449/97

¹⁶ Art. 25-ter del DPR 600/73

¹⁷ Art. 17, comma 1, lett. d), VPR 917/86

¹⁸ Art. 17, comma 1, lett. e), VPR 917/86

¹⁹ Art. 17, comma 1, lett. f), VPR 917/86

²⁰ Art. 4, comma 5, DL 50/2017

²¹ Art. 11, Legge 413/91

A decorrere dall'anno d'imposta 2024 i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, non assoggetti a ritenuta d'acconto²²

- a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;²³
- ai soggetti "minimi forfetari";²⁴

sono esonerati a rilasciare, consegnare e trarre la certificazione unica CU.²⁵ Quanto corrisposto ai predetti contribuenti va indicato soltanto quando l'importo corrisposto non è "compenso" (ad es. per l'erogazione dell'indennità di maternità).²⁶

Per i redditi qui sotto elencati non è prevista una specifica forma della certificazione e secondo noi la relativa certificazione non deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate.²⁷ I dati relativi ai percettori di tali somme vengono forniti con la dichiarazione mod. 770/2026 per l'anno 2025:

- somme corrisposte a titolo di avviamento commerciale,²⁸
- contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici e privati.^{29 30}

2 Presentazione telematica

Il modello Certificazione Unica è finalizzato alla compilazione del mod. 730 precompilato che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti. Il 730 precompilato sarà reso disponibile dal 30 aprile 2026 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.³¹

A decorrere dal 2026 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile dal 20 maggio di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli che possono essere dichiarati con mod. 730 precompilato.³² Da quest'anno quindi va messa a disposizione anche ai titolari di redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali la dichiarazione precompilata.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro.³³ Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.³⁴ Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione è ridotta a un terzo.³⁵

²² Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2001/17185 del 26.1.2001

²³ Art. 27 DL 98/2011 (minimo)

²⁴ Art. 1, Comma 54-89, Legge 190/2014 (minimi forfetari)

²⁵ Art. 4, comma 6-septies, DPR 322/1998

²⁶ Punto 4, pagina 83 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026. A decorrere dal 2024 questi contribuenti sono obbligati alla fatturazione elettronica e quindi l'Amministrazione finanziaria dispone delle informazioni reddituali (punto 3.1 Circoalre n. 8/E del 11.04.2024). Le Aziende sanitarie devono invece rilasciare le CU ai medici convenzionati in regime fiscale di vantaggio o "mimimi forfetari" e trasmetterele in quanto questi sono esonerati dalla fatturazione elettronica (interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 13.05.2025).

²⁷ Art. 4, comma 3-bis DPR 322/1998 e punto 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026

²⁸ Art. 28 DPR N. 600/73

²⁹ Art. 28 DPR N. 600/73

³⁰ v. ns. circolare del 23.06.2005

³¹ Art. 1, comma 1, Dlgs. 175/2014

³² Art. 1, comma 1-bis, Dlgs. 175/2014

³³ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

³⁴ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

³⁵ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta 770 (02.11.2026) senza applicazione di sanzioni.³⁶

3 Scadenza termine

La Certificazione Unica ordinaria CU va **trasmessa** telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di seguito riepilogati:³⁷

Termine	Redditi
16.03.2026	Se relativa a redditi di lavoro dipendete ed assimilati, lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e locazioni brevi.
30.04.2026	Se relativa a redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
02.11.2026	Se relativa a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Consigliamo di trasmettere telematicamente **tutte** le certificazioni CU all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2026.

I sostituti d'imposta predispongono

- la Certificazione Unica sintetica (reddito di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, gettoni di presenza, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini, somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme corrisposte a titolo di indennizzo a seguito di espropriazione, corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata breve),
- la certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) e
- la certificazione delle ritenute operate e versate (p.e. i contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici)

e **consegnano** le certificazioni ai percipienti entro **lunedì 16 marzo 2026**.³⁸ Le certificazioni possono essere inviate anche tramite la posta elettronica certificata.³⁹

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità, provvederemo noi alla predisposizione delle Certificazioni Uniche per i compensi di lavoro autonomo ed altri redditi e per le provvigioni ed a trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Provvederemo inoltre alla predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

I clienti che tengono la contabilità in proprio possono affidare l'incarico al nostro Studio per la predisposizione e la trasmissione delle Certificazioni e/o della dichiarazione mod. 770/2026 per il periodo d'imposta 2025. Qualora vogliate affidare al nostro Studio l'incarico di predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche e/o della dichiarazione mod.

³⁶ Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998, Punto 1 Premessa pagina 2 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026. La scadenza del 31.10 viene automaticamente prorogata a lunedì 02.11.2026 perché il 31.10.2026 è un sabato.

³⁷ Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998.

³⁸ Art. 4, comma 6-quater, DPR 322/1998, Punto III Premessa pagina 10 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026.

³⁹ Tutti i professionisti ed imprenditori dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'elenco di tutti gli indirizzi PEC è consultabile su: <http://www.inippec.gov.it/>

770/2026 per l'anno trascorso, necessitiamo dei documenti che, se non già presenti nel nostro ufficio, dovranno esserci consegnati **entro venerdì 20 febbraio 2026**.

Per i nostri clienti che provvedono in proprio alla predisposizione, elaborazione e redazione della Certificazione Unica, possiamo acquisire il file e trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Possiamo anche predisporre e trasmettere la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

In caso di dubbi e/o domande in merito alla elaborazione della Certificazione Unica, potrete rivolgervi direttamente alla nostra collaboratrice Dott.ssa Martina Malfertheiner:

E-Mail:	martina.malfertheiner@winkler-sandrini.it	
Telefono:	Martedì e mercoledì	dalle 09.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 17.00

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Pete Brubaker (Fanfare: Simon English)